



ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA PRIMULA"
ASSEMBLEA GENERALE e STRAORDINARIA

25 ottobre 2020

Processo verbale

Alle ore 17.10, presso il Centro Civico di Lucinico ha inizio l'Assemblea Generale, in seduta ordinaria e straordinaria, dell'Associazione Culturale "La Primula".

All'o.d.g.: vedi allegato n.1 (Avviso di convocazione del 07 ottobre 2020)

Il segretario prende nota dei presenti (Allegato 2), presenti 22 deleghe 10: assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sia in seduta ordinaria che straordinaria.

- punto 1 dell'o.d.g.: viene eletto Presidente per l'Assemblea il Sig. Giorgio Zamparo e come verbalizzante la Sig.ra Medeot Gaia.
- punto 2 dell'o.d.g.: il Presidente dell'Associazione in carica, Delpin Lucio relaziona sull'attività svolta nel corso del 2019. Le varie azioni intraprese vengono portate a conoscenza dell'assemblea. Si sofferma in particolare sull'attività dell'Associazione dall'inizio anno 2020 che, per la nota situazione pandemica (Covid 19) molte iniziative sono state cancellate dopo l'8 marzo, compresa l'assemblea ordinaria, convocata per il 15 marzo 2020. Le restrizioni sanitarie hanno impedito di fatto qualsiasi iniziativa collettiva futura.
- punto 3 dell'o.d.g.: Il Segretario dell'Associazione in carica, Flavio Medeot relaziona sul processo telematico dell'assemblea ordinaria che ha permesso, considerato il possesso di posta elettronica del 98% degli associati, l'invio dei bilanci (consuntivo 2019 e preventivo 2020) accompagnato dalla lettera ai Soci del Presidente dell'Associazione e della comunicazione del Presidente dei revisori dei conti.

I soci, invitati ad approvare, hanno approvato i bilanci su indicati.

- punto 4 dell'o.d.g.: il Presidente dell'Associazione illustra ai presenti l'adeguamento dello Statuto che si ispira ai principi della Legge Delega n. 106/2016 (art.1 comma 2/b) e in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117/17 ed adempie alle previsioni normative del Codice del Terzo Settore. Legge gli articoli soggetti a modifica.

Informa che l'art.101 comma 2) del D.Lgs 117/17 prevede di modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria.

- Punto 5 dell'o.d.g, varie ed eventuali: si illustrano i compiti associativi che dovranno essere eseguiti. Lo statuto dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni della stessa. In seguito si dovrà fare richiesta di iscrizione al registro APS : previsti costi da sostenere. Intervengono i soci Visintin Lino e Galbato Laura, il primo per chiedere chiarimenti sulla modifica dello statuto, in particolare sull'art. 31 (Convenzioni), il secondo per chiarire l'art. 1 Denominazione che a suo parere si debba considerare sempre l'Associazione come "Associazione Culturale La Primula" (APS); a questa considerazione si associa la socia Vidoz Nadia giustamente avendo a riferimento l'atto costitutivo, nati come Ass. culturale e pertanto tale, secondo la sua interpretazione, dobbiamo rimanere anche con il Dlgs 117/17. Si prende atto delle riflessioni e richieste presentate ed il Presidente dell'Associazione, oltre a rispondere ai quesiti, provvede di fatto a modificare gli articoli dello statuto presentato secondo le indicazioni suggerite.
- Il presidente dell'Assemblea invita i presenti all'approvazione dello Statuto: ne segue la votazione per alzata di mano: nessuno si astiene, nessuno contrario. Lo Statuto aggiornato al D.Lgs 117/17 è approvato ad un'unanimità.

L'assemblea viene conclusa alle ore 18,20.

il segretario verbalizzante

Medeot Gaia

il presidente dell'Assemblea

Zamparo Giorgio

ASSOCIAZIONE CULTURALE
«LA PRIMULA»
 Piazza S. Giorgio n.37 - 34070 LUCINICO (GO)
 Cod. fisc. 91009040311

11 9 NOV. 2020
 REGISTRATO A GORIZIA il
 al n. 842 vol. serie 3 Atti Privati
 non autenticati.
 Liquidati Euro 200,00

IL FUNZIONARIO
 Tiziano Caggia

* firma su delega del Direttore Provinciale

Allegato "A"
REGISTRATO A GORIZIA II 19 NOV. 2020
al n. 842 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro Lucinico (200,00)

DISPOSIZIONI GENERALI

IL FUNZIONARIO

Tiziano Gaggiola

* firma su delega del Direttore Provinciale

Il presente Statuto, regolarmente approvato dall'Assemblea straordinaria degli Associati tenutasi il giorno 25 ottobre 2020 presso la sede sociale di Lucinico, si adegua al Decreto legislativo 117/17 e sostituisce lo statuto originario allegato all'Atto costitutivo del 20 dicembre 1991.

TITOLO 1 - COSTITUZIONE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del codice civile e del D.Lgs 117/17 la " Associazione Culturale LA PRIMULA- APS (Associazione di Promozione Sociale)" sotto forma di associazione non riconosciuta, retta dalle norme del presente statuto.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs 117/17, la denominazione sarà " Associazione Culturale LA PRIMULA APS - ETS", che per abbreviazione di seguito sarà indicata con il termine "LA PRIMULA" e/o "L'Associazione".

TITOLO 2 - SEDE

Articolo 2 - Sede sociale

L'Associazione ha sede a Lucinico, Gorizia.

L'Associazione può operare sul territorio nazionale ed internazionale, può aprire sedi secondarie ed unità operative con l'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

TITOLO 3 - SCOPO

Articolo 3 - Oggetto e scopo

L'Associazione si ispira ai principi della Legge Delega 106/2016 (in particolare a norma dell'art.1, comma 2, lettera b); inoltre, in base a quanto previsto dal successivo Decreto Legislativo n. 117/2017 (di seguito D.Lgs 117/2017), essa si adegua ad adempiere alle previsioni normative del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione non ha scopo di lucro e, nel rispetto delle regole della Carta Costituzionale Italiana, intende promuovere e perseguire finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività svolte dall'Associazione "LA PRIMULA" sono principalmente, ma non esclusivamente, volte alla tutela ed alla valorizzazione di Lucinico e dei suoi dintorni da un punto di vista paesaggistico ed ambientale mediante:

- 1) lo studio del territorio, l'individuazione delle varie località in cui è suddiviso e l'identificazione delle caratteristiche naturalistico-ambientali di ciascuna;
- 2) la predisposizione di cartine topografiche aggiornate per ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio della frazione, segnalando i percorsi di attraversamento delle stesse;
- 3) la riscoperta dei vecchi toponimi in lingua locale e la loro indicazione sul territorio e sulle cartine topografiche;
- 4) l'individuazione di percorsi, attraverso strade e sentieri di campagna, di collina e di bosco, che permettano la visita ed il transito nelle varie località;
- 5) la messa in opera di opportuna segnaletica che indichi tali percorsi e le particolarità naturalistico-paesaggistiche;
- 6) il favorire l'attuazione, da parte degli enti preposti, di opere di miglioramento o di manutenzione della viabilità dei percorsi individuati;
- 7) la collaborazione con associazioni di portatori d'handicap o singoli, al fine di favorire anche lo loro utilizzazione dei percorsi individuati, predisponendo gli opportuni servizi o strutture di supporto specifiche;
- 8) il recupero o la salvaguardia di strutture e/o rustici e/o zone specifiche che rivestano interesse storico culturale o rappresentino testimonianze del passato;
- 9) la produzione di audiovisivi, la pubblicazione e la diffusione di opuscoli riguardanti il territorio, le sue caratteristiche e peculiarità, la flora, la fauna, le colture e quant'altro riveste interesse specifico;
- 10) l'organizzazione di corsi di studio, seminari, conferenze o concorsi sulle suddette materie e l'organizzazione di mostre utilizzando il materiale ed i documenti raccolti;
- 11) l'attribuzione di premi o di borse di studio da destinare a persone o gruppi per l'esecuzione di ricerche e/o studi sul territorio o per la frequenza di qualche membro dell'associazione di corsi di formazione o di specializzazione su argomenti di interesse culturale, storico o ambientale o che abbiano attinenza con le finalità dell'associazione;
- 12) l'organizzazione di attività culturali, ricreative e sportive a carattere dilettantistico anche come occasioni per la presentazione e proposta di percorsi attraverso le varie zone;
- 13) la collaborazione con associazioni locali aventi come obiettivo la diffusione delle conoscenze sui prodotti locali dell'agricoltura e dell'artigianato e la loro messa in vendita, nonché la promozione del turismo eno-gastronomico concordando di volta in volta le iniziative più opportune;

14) la collaborazione con enti, associazioni e gruppi aventi le medesime finalità, in sede locale, provinciale, regionale, nazionale e nell'ambito della comunità di Alpe Adria;

15) il favorire iniziative di scambio culturale, ospitalità e gemellaggio con altre associazioni nazionali ed extra nazionali;

16) l'organizzazione di iniziative che favoriscano la crescita e la diffusione di una coscienza ecologista dei cittadini, con particolare riguardo agli scolari ed agli studenti delle scuole locali;

17) l'acquisizione in proprietà, locazione o affidamento di aree di particolare interesse o in procinto di subire irrimediabili alterazioni;

18) la tutela di specie arboree particolari in procinto di essere distrutte per interesse economico e speculativo, intervenendo anche finanziariamente con un'eventuale indennità riconosciuta al proprietario che rinunciasse a tale proposito;

19) la tutela dell'ambiente, mediante la predisposizione di un regolamento al quale ogni socio sarà tenuto all'osservanza, pena l'espulsione dalla associazione; inoltre ogni socio sarà tenuto a vigilare affinché tale regolamento venga rispettato da tutti coloro che transitano nelle zone tutelate;

20) la tutela, d'intesa con altre associazioni interessate, della fauna specifica, stanziale e migratoria;

21) l'eventuale acquisizione, in proprietà, di mezzi idonei sia all'esecuzione di particolari opere non eseguibili da altri enti, sia da utilizzare per il trasporto dei soci in particolari occasioni o evenienze.

Tutte quelle elencate sono riconducibili ad attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere da a) alla z), del D.Lgs 117/17, attività che l'Associazione intende svolgibili "in toto" nelle misure di legge consentite con riferimento in particolare ai seguenti punti:

d) educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutele dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Essa potrà organizzare o partecipare, per conto proprio o di terzi, a qualsiasi attività ad esse collegata alle finalità quali ad esempio: convegni, spettacoli, manifestazioni artistiche, culturali, ricreative e di formazione.

L'associazione risponde unicamente degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO 4 – PATRIMONIO

Articolo 4 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili che provengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'associazione e sono ad essa intestati. I beni mobili ed immobili di proprietà degli aderenti o di terzi possono esser dati in comodato all'associazione stessa.

Articolo 5 – Entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione, in particolare, è costituito da:

- a – i versamenti effettuati dai soci fondatori per le esigenze di avvio dell'associazione;
- b – quote sociali;
- c – eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d – eventuali contributi, elargizioni e sovvenzioni di enti pubblici e privati;
- e – beni e strumenti acquisiti nel tempo per lo svolgimento delle attività dell'associazione;
- f – quanto possa derivare dall'attuazione dei punti 17 e 18 dell'articolo 3.

Le entrate che perverranno all'Associazione, detratte le spese di amministrazione ed i costi di gestione, saranno impiegate per il raggiungimento dello scopo prefissato dall'Associazione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e per l'iscrizione annuale che vengono stabiliti dall'Assemblea. Le quote ed i contributi associativi sono non trasmissibili e non sono rivalutabili.

In caso di dimissioni o decadenza le quote versate non saranno restituite. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, ai proprio associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, eventuali utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'associazione stessa, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il Patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ed ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO 5 – ASSOCIATI

Articolo 6 – Associati e norme per l'ammissione

L'associazione è composta da un numero variabile di Associati, aventi pari diritti e doveri. Il numero degli associati non può, in ogni caso, essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di Associato ordinario è riconosciuta alla persona che si impegna a collaborare per il conseguimento delle finalità dell'Associazione e che risulti in regola con i pagamenti richiesti a titolo di quota sociale e di ulteriori contribuzioni deliberate.

Oltre al socio ordinario, è prevista la figura di socio sostenitore (da attribuire a colui che effettua un versamento superiore alla quota di associazione stabilita)

con gli stessi doveri e diritti del socio ordinario.

La qualità di associato non è trasmissibile.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione.

Può essere escluso l'associato che non osservi lo statuto o il regolamento e/o che danneggi l'Associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Articolo 7 – Socio onorario

Possono essere nominati soci onorari, coloro che hanno prestato un contributo determinante di lavoro, di partecipazione, di prestigio od economico per lo sviluppo e il perseguimento degli scopi dell'associazione. La nomina, proposta dall'Organo di amministrazione e approvata dall'Assemblea, è a tempo indeterminato, salvo diritto di recesso. Sui nominati non grava alcun onere istituzionale e nemmeno il versamento della quota associativa annua. Sono invitati a partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

Articolo 8 – Doveri degli Associati

Gli Associati assumono gli obblighi:

- di versare la quota annuale che verrà stabilita dall'Organo di Amministrazione;
- di svolgere le attività concordate e di fornire prestazioni a titolo personale e di volontariato gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- di osservare le disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'associazione.

Articolo 9 – Diritti degli Associati

Gli associati acquisiscono i seguenti diritti:

- hanno il diritto di voto durante le assemblee;
- possono essere eletti (anche se minorenni) alle cariche associative;
- se minorenni, hanno diritto di voto dietro tutela e/o rappresentanza in capo agli esercenti la potestà genitoriale;
- di essere informati sui programmi e sulle iniziative organizzate

- di partecipare alle riunioni dell'assemblea e alle riunioni dell'Organo di amministrazione;
- di recedere dall'organizzazione in qualsiasi momento;
- di beneficiare di eventuali promozioni e di eventuali convenzioni stipulate dall'associazione;

Hanno inoltre il diritto di esaminare i libri sociali, la contabilità, i verbali e ogni documentazione associativa in occasione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e, in qualsiasi momento, avanzando per tempo richiesta all'Organo di Amministrazione.

Articolo 10 – Perdita della qualifica di Associato

La qualità di Associato può decadere:

- per dimissioni, presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione, o per il venir meno di qualche requisito di base fondamentale per l'ammissione;
- per morosità; l'esclusione dall'Associazione viene di fatto comunicata per iscritto all'interessato dopo tre mesi dalla scadenza;
- in seguito a deliberazione dell'Assemblea con voto segreto, qualora l'associato abbia agito contrariamente ai principi dello Statuto o contro il Codice Etico o in qualsiasi modo abbia arrecato danno all'Associazione; dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato la deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

TITOLO 6 – VOLONTARI

Articolo 11- I Volontari

Al fine del perseguimento degli scopi l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati. Secondo il disposto dell'art. 17 D.Lgs 117/17, i volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 D.Lgs 117/17. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I volontari che svolgono la loro attività non in modo occasionale sono iscritti in un apposito registro, così come disposto dalle legge vigente.

TITOLO 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12 – Organi della Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci,
- l'Organo di Amministrazione,
- il Presidente.
- gli Organismi di Controllo (Revisore dei Rendiconti, Organo di Controllo, Revisore dei Conti)

TITOLO 8 - ASSEMBLEA

Articolo 13 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita dalla totalità dei componenti dell'associazione.

Articolo 14 – Convocazione della Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria (generale) o straordinaria. L'Assemblea Generale è convocata a cura del Presidente in carica almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio in seduta ordinaria mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea straordinaria è convocata a cura del Presidente in carica qualora ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte della maggioranza dell'Organo di Amministrazione o da almeno di un quarto degli associati.

Articolo 15 – Diritto di voto, Assemblea e delega

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. E' possibile partecipare all'Assemblea delegando, per iscritto, altro associato; ciascun associato non può rappresentare più di due associati. Le deleghe non possono essere attribuite ad associati che rivestano la carica di Amministratore o di Revisore dei Conti dell'associazione.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Il diritto di elettorato attivo e passivo è riconosciuto soltanto a chi è in regola con i pagamenti connessi alle quote sociali.

Articolo 16 – Operatività assembleare

Tutti gli Associati hanno diritto ad intervenire all'assemblea. L'Assemblea Generale elegge il proprio Presidente il quale nomina il Segretario e, nel caso di votazioni, due scrutatori. Il verbale delle riunioni assembleari deve essere redatto dal Segretario dell'assemblea e deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori se nominati. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 17 – Costituzione della Assemblea

L'Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza effettiva di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che non può avvenire nella medesima giornata in cui è fissata la prima adunanza, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è valida purché espressa dalla maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. Gli amministratori non hanno diritto al voto per le deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

E' richiesta la maggioranza qualificata di:

- almeno il 50% più uno degli associati per deliberare le modifiche allo statuto;
- almeno il 75% degli associati per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione avente le medesime finalità o in beneficenza.

Articolo 18 – Competenze della Assemblea

L'Assemblea è l'organo deliberante dell'associazione cui spetta ogni decisione

finale, in particolare l'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) l'Assemblea ordinaria:

- elegge i componenti dell'Organo di Amministrazione e degli Organismi di Controllo e può revocarli;
- esprime pareri e suggerimenti sull'indirizzo generale dell'attività svolta o da svolgere e delega all'Organo di Amministrazione la facoltà di costituire un Comitato Scientifico e Tecnico per consulenze specifiche, che può essere costituito anche da persone esterne all'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto ad essa viene sottoposto dall'Organo d'Amministrazione e più precisamente:
 - sul preventivo economico e gestionale;
 - l'ammontare delle quote associative;
 - sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs 117/17, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - su tutte le questioni poste all'Ordine del giorno;

b) l'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche statutarie (ex art. 21 e 2 del C.C.), con la maggioranza qualificata;
- sull'eventuale scioglimento (ex art. 21 e 2 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con disposizione inderogabile di voto favorevole del 75% degli associati.

TITOLO 9 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19 - Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione, il cui potere di rappresentanza attribuito è generale.

Articolo 20 - Costituzione

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 7 membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate dagli enti associati): si applica l'art. 2382 del Codice Civile alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 21 – Sostituzioni Organo di amministrazione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si applica l'istituto della surroga dei primi non eletti. L'assenza consecutiva e non giustificata a tre riunioni dell'Organo di Amministrazione e/o l'assenza giustificata ma non certificata a cinque riunioni dell'Organo di Amministrazione comporta la decadenza dell'Amministratore.

Articolo 22 – Cariche Organo di amministrazione

L'Organo di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, fissando per ogni carica le funzioni, i compiti, i limiti e le responsabilità. L'Organo di Amministrazione resta in carica per tre anni. I membri dell'organo sono rieleggibili. Il Presidente può essere eletto per più mandati, ma non più di due consecutivi. Tutte le cariche sono onorarie e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Articolo 23 – Compiti dell'Organo di amministrazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce per iniziativa del Presidente ovvero, qualora ne sia fatta richiesta, dalla maggioranza dei componenti e, comunque, almeno una volta all'anno. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea sulle materie dell'art. 18;
- predisporre e trasmettere i documenti economico-finanziari di previsione e consuntivi;

- elaborare i programmi di attività;
- deliberare sulla ammissione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni che si rendano necessari per la vita dell'Associazione nei limiti delle direttive generali decise dall'Assemblea.

TITOLO 10 – PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE – SEGRETARIO – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 24

a) Il Presidente

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente ha:

- la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi;
- firma tutti gli atti e i documenti che comportino impegno per l'associazione;
- convoca l'Organo di Amministrazione e lo presiede con le modalità previste;
- dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese;
- ha la facoltà di delegare ad altri componenti dell'Associazione l'esecuzione di vari adempimenti.

b - Il Vicepresidente

collabora con il Presidente, in caso di assenza od impedimento del Presidente, con gli stessi poteri.

c - Il Segretario

collabora con il Presidente e coordina le attività connesse alle proprie mansioni; cura i verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea degli associati, i quali sono custoditi presso la sede dell'Associazione; redige ed aggiorna l'elenco degli associati; cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Organo di Amministrazione; cura la corrispondenza anche attraverso via telematica.

d – Struttura di controllo della contabilità

L'Assemblea generale ordinaria, fino al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 e art. 31 comma 1 dl D.Lgs 117/17 ha facoltà di

nominare tra i soci aderenti, uno o più soci (massimo tre) che eserciteranno il controllo sul rendiconto annuale dell'Associazione. Tale verifica accerta periodicamente la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto; verrà predisposta una relazione annuale alla assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 25 - Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs 117/17, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, monocratico.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 comma 1 dl D.Lgs 117/17, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore dei Conti.

Articolo 26 - Sostituzione del Presidente e del Vicepresidente

Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito a tutti gli effetti dal Vicepresidente ovvero in assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza viene momentaneamente assunta da un altro componente dell'Organo di Amministrazione designato dal Presidente.

TITOLO 11 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Articolo 27 – Bilancio annuale e decorrenza

Le scritture contabili sono tenute e redatte dall'Organo di Amministrazione. L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art.13 comma 1-2 e dall'Art. 14 comma 1 del D.Lgs 117/17 in merito al bilancio e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

TITOLO 12 – SCIoglimento

Articolo 28 – Cause di scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere attuato:

- se l'Assemblea ne deliberi lo scioglimento in seduta straordinaria;

- se il numero dei componenti dovesse scendere al di sotto del minimo previsto per il suo funzionamento;
- lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno il 75% di tutti gli aderenti. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione dalla Legge, a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura, o in assenza di esse ad altri Enti del terzo Settore, o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. I beni mobili e immobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO 13 – NORME FINALI

Articolo 29 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 30 – Controversie

Per quanto non previsto dal presente Statuto o per eventuali dubbi interpretativi si fa riferimento alle norme di Legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e si applica quanto previsto dal D.Lgs 3 luglio, n. 117, Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

TITOLO 14 – NORMA TRANSITORIA

Articolo 31 – Disposizioni finali

Il presente statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore con effetto immediato.

Resta inteso che:

a) le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e/o l'iscrizione dell'associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'associazione vi sarà iscritta ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

b) le clausole del presente statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del codice del Terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro regionale delle APS.

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art 101 del codice Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale, attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Gli attuali organi statutari restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato, il rinnovo avverrà con le modalità previste dal presente statuto.

Il Presidente

Lucio Delpin
